



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 novembre 2020 n.199

(Ratifica Decreto Delegato 21 agosto 2020 n.142)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 21 agosto 2020 n.142 – Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e delle quote societarie ovunque detenute – promulgato:

Visto l'articolo 23, comma 1, della Legge 7 luglio 2020 n.113;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 23 luglio 2020;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 novembre 2020;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 10 novembre 2020;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 21 agosto 2020 n.142 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI E FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO E DELLE QUOTE SOCIETARIE OVUNQUE DETENUTE

Art.1

(Finalità)

1. Il presente decreto delegato disciplina gli obblighi dichiarativi delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e delle quote societarie ovunque detenute, suscettibili di produrre redditi, da parte delle persone fisiche, delle associazioni giuridicamente riconosciute e delle fondazioni, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino, ai fini di monitorare il corretto assolvimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi ovunque prodotti ai sensi dell'articolo 1 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

Art.2

(Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono compilare e presentare apposita dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e delle quote societarie ovunque detenute,

direttamente o indirettamente anche per interposta persona, nel corso del periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.

2. Sono altresì tenuti a presentare la predetta dichiarazione i contribuenti persone fisiche esercenti l'attività d'impresa o professionale, anche per le operazioni compiute in relazione all'attività professionale o d'impresa svolta e coloro che hanno la disponibilità di fatto di somme non proprie in base a mandato fiduciario e di trasferirle al beneficiario e i trust residenti.

Art.3

(Presentazione e trasmissione della dichiarazione)

1. La dichiarazione deve essere presentata, a pena di nullità, in via esclusivamente telematica su modello e tramite applicativo informatico predisposti dall'amministrazione tributaria, in base alle disposizioni previste, per quanto compatibili, dalla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento alle attività e quote societarie detenute nell'anno solare precedente.

3. La trasmissione telematica delle dichiarazioni deve essere effettuata entro le ore 24:00 del giorno di scadenza del termine di cui al precedente comma 2.

4. Qualora il termine di presentazione venga a scadenza in un giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell'ufficio, lo stesso è prorogato al giorno di apertura dell'ufficio immediatamente successivo.

Art.4

(Dichiarazione tardiva)

1. La dichiarazione presentata entro il 31 dicembre dell'anno di cui al comma 2 dell'articolo 3, è valida, ma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento/00).

2. La dichiarazione presentata successivamente al termine di cui al comma 1 ed entro il 30 giugno dell'anno successivo della presentazione è comunque valida, a condizione che non siano iniziate le verifiche o l'attività di controllo ai sensi del presente decreto delegato e della Legge n. 166/2013 e successive modifiche con riferimento ai correlati redditi, ma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.000,00 (mille/00).

3. Fatta salva la facoltà d'oblazione di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere liquidate dal dichiarante, il quale deve allegare la relativa quietanza di versamento in sede di presentazione della dichiarazione stessa. Qualora il dichiarante non provvede al pagamento, le sanzioni previste sono duplicate.

Art.5

(Dichiarazione integrativa)

1. Il contribuente può integrare o rettificare la dichiarazione validamente presentata, a condizione che non siano iniziate le verifiche o l'attività di controllo ai sensi del presente decreto delegato e della Legge n.166/2013 e successive modifiche con riferimento ai correlati redditi.

Art.6

(Contenuto della dichiarazione)

1. La dichiarazione, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite con apposita circolare dall'Amministrazione tributaria e deve contenere informazioni in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, anche per interposta persona di:

- a) aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, fuori del territorio dello Stato;
 - b) azioni o quote di società sia residenti che estere;
 - c) somme di denaro, oggetti preziosi ed opere d'arte, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo o valore complessivamente superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. La dichiarazione deve contenere inoltre l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta sulla base di contratti stipulati con soggetti non residenti con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.
3. Le attività patrimoniali e finanziarie e le azioni o quote societarie devono essere dichiarate indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione e devono essere valorizzate secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione tributaria con apposita circolare.

Art.7

(Omessa dichiarazione e dichiarazione infedele)

1. La dichiarazione presentata oltre i termini di cui all'articolo 4, o non presentata, è considerata omessa.
2. Si considera infedele la dichiarazione validamente presentata nei termini di cui agli articoli 3 e 4 nella quale alternativamente:
- a) è stata omessa l'indicazione di una o più attività patrimoniali, o finanziarie o quote societarie;
 - b) una o più attività patrimoniali o finanziarie o quote societarie sono state indicate per un valore inferiore a quello effettivo.

Art.8

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono assoggettate alla sanzione pecuniaria amministrativa pari al 20% del valore complessivo di mercato calcolato al 31 dicembre di ciascun esercizio con riguardo alle attività/quote non dichiarate, con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00); per le attività/quote non dichiarate, di valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00) o euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) se beni immobili, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del 30% sulla parte eccedente dei predetti valori.
2. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto delegato avvengono secondo le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche ed è pertanto ammessa l'oblazione volontaria qualora il soggetto provveda, nei termini indicati ai predetti articoli di legge, al pagamento della sanzione prevista.
3. Il controllo ed accertamento delle violazioni dichiarative del presente decreto delegato non segue l'iter procedurale di cui alla Legge n. 166/2013 e successive modifiche. L'Ufficio Tributario effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate, anche per il tramite delle informazioni acquisite dai competenti Uffici ed applica le sanzioni in caso di violazione di cui al presente decreto delegato. L'azione di controllo dell'Ufficio Tributario si prescrive in cinque anni.

Art.9

(Ricorsi)

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente decreto delegato sono impugnabili ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche, fatta eccezione per le sanzioni pecuniarie amministrative di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) che sono impugnabili a norma del Titolo II della Legge n.68/1989.

Art.10
(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019 restano in vigore in via transitoria le disposizioni di cui all'articolo 86, commi 2 e 3 e all'articolo 139, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e successive modifiche.
2. Dal periodo d'imposta 2020, l'articolo 86, commi 2 e 3 e l'articolo 139, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e successive modifiche, sono abrogati.

Art.11
(Applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2020.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 novembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini